



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P. Miliani 7/a
40132 BOLOGNA (BO)
Partita Iva 01111130371
C.corr. postale: 16634404

Tel. 051 6650285
Fax 051 6650283

E-mail: feniof@feniof.it
Internet : www.feniof.it

Coordinate Bancarie: ABI 03069 – CAB 36745 CIN N
C.corr. Intesa Sanpaolo n. 100000009746 – Filiale Castel Maggiore

Oggetto: trasporti funebri di salma e cadavere dal luogo di decesso alle strutture per il commiato (Rif. L.R. n.32 del 02/08/2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale"). Richiesta.

Bologna, 14/05/2025
Prot. n. 250411/ab

Spett.le REGIONE SARDEGNA
Direzione Generale della Sanità
Assessorato alla Sanità
Via Roma, 223
09123 CAGLIARI

Alla cortese attenzione del Dott. Oppo
Luciano Giovanni

Alla cortese attenzione dell'Assessore
Dott. Ermanno Bartolazzi

sanita@regione.sardegna.it
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
san.assessore@regione.sardegna.it
san.assessore@pec.regione.sardegna.it

La scrivente FE.N.I.OF, Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, associazione più storica e maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle imprese di onoranze funebri, firmataria insieme a Confcommercio, FIT-CISL, FILT-CIGL e UIL Trasporti del CCNL per personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre, con la presente è ad intervenire in ordine all'oggetto formulando una richiesta di integrazione della vigente normativa regionale di cui alla L.R. n.32 del 02/08/2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale".

PREMESSA

Come noto, la legge regionale n.32/2018 la Regione Sardegna ha introdotto molteplici apprezzabili novità alla previgente normativa nazionale, tra le quali **la possibilità di trasferire le salme durante il periodo di osservazione a bara aperta** senza la necessità di autorizzazione al trasporto da parte del comune di decesso ma, ai sensi dell'art. 11 comma 2, con la sola certificazione medica (Allegato A) che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato.

Qualora però in ospedale la direzione sanitaria disponga l'accertamento di morte ricorrendo al tanatogramma, la salma diviene "cadavere" e cambiano i criteri documentali e le modalità del trasporto. Nello specifico, essendo in presenza di un "cadavere", ogni sua movimentazione può avvenire in subordine dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune di decesso (art. 23



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P. Miliani 7/a
40132 BOLOGNA (BO)
Partita Iva 01111130371
C.corr. postale: 16634404

Tel. 051 6650285
Fax 051 6650283

E-mail: feniof@feniof.it
Internet : www.feniof.it

Coordinate Bancarie: ABI 03069 – CAB 36745 CIN N
C.corr. Intesa Sanpaolo n. 100000009746 – Filiale Castel Maggiore

comma 1 l.r. 32/2018) **ed in presenza di cofano funebre sigillato senza più la possibilità di aprirlo per l'esposizione del defunto al commiato dei dolenti.**

L'art. 10 comma 4 lettera c) della L.R. Sardegna n.32/2018 prevede che l'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo, presso le case funerarie e l'art.11 comma 1 della L.R. Sardegna n.32/2018 dispone altresì che *“Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione”.*

L'accesso a tale diritto dei dolenti di condurre sul defunto il periodo di osservazione presso una casa funeraria – che rientra tra le innovazioni disposte dalla legge regionale- viene oggi disatteso dalle procedure interne adottate da alcuni ospedali che, nell'immediatezza del decesso di un paziente in struttura, provvedono all' accertamento necroscopico mediante esame strumentale, di fatto privando i dolenti di poter esporre a cassa aperta il proprio defunto in un ambiente diverso dalla camera mortuaria ospedaliera.

Tale procedura, va detto, crea altresì problematiche a quella imprenditoriale funebre che, a fronte di ingenti investimenti, ha inteso realizzare case funerarie nel rispetto del dettato normativo regionale (Art. 16 della L.R. n.32/2018), vanificando tale investimento in quanto il servizio principale reso da tali strutture consta nel poter accogliere le salme a cassa aperta per la durata del periodo di osservazione.

RICHIESTA

Tutto ciò premesso, come federazione nazionale del settore, siamo a chiedere la collaborazione della Regione Sardegna nella **redazione di una circolare esplicativa sul tema** (come già fatto da altre Regioni sull'argomento senza la necessità di modificare la legge regionale o il regolamento) con la quale consentire, entro la durata temporale del periodo di osservazione, di poter trasferire a bara aperta i defunti a prescindere dal fatto che sia o meno intervenuto l'accertamento necroscopico.

PROPOSTA

Siamo dunque a chiedere la collaborazione dell'Assessorato Sanità nel diramare una circolare avente oggetto **“TRASPORTI DI SALMA O CADAVERE DURANTE LE 24 ORE DAL DECESSO”** con il seguente chiarimento mutuato da analoghi interventi in materia avvenuti in altre Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, etc):

“In relazione a quanto disposto all'art. 11 della Legge Regionale Sardegna n.32 del 02/08/2018 “Norme in materia funebre e cimiteriale”, atteso che il tanatogramma–elettrocardiogramma protrato per 20 minuti che dimostra la persistenza, in tale arco di tempo, dell'arresto cardiaco comporta l'obbligo di applicare alla persona appena deceduta le procedure previste per il trasporto di cadavere, vale a dire l'immediata chiusura del feretro anche nell'ipotesi di trasferimento in altro luogo per lo svolgimento delle onoranze funebri, con ciò impedendo l'esposizione della persona defunta prima delle esequie, al fine di non privare i dolenti dell'accesso ad un diritto sancito dalla normativa regionale, si formula il seguente chiarimento.

Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria – per essere ivi esposto a cofano funebre aperto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato all'interno del territorio regionale e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Via P. Miliani 7/a
40132 BOLOGNA (BO)
Partita Iva 01111130371
C.corr. postale: 16634404

Tel. 051 6650285
Fax 051 6650283

E-mail: feniof@feniof.it
Internet : www.feniof.it

Coordinate Bancarie: ABI 03069 – CAB 36745 CIN N
C.corr. Intesa Sanpaolo n. 100000009746 – Filiale Castel Maggiore

Certi di un Vs solerte interessamento per venire incontro alle esigenze dei dolenti toccati da un evento luttuoso e consentire il più ampio accesso ai loro diritti previsti dalla legge regionale in oggetto, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale FENIOF
Alessandro Bosi





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/7 DEL 18.06.2025

Oggetto: **Integrazione delle "Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale)", adottate con la Delib.G.R. n. 9/31 del 22.2.2019, e del relativo allegato A per trasporto salma/cadavere durante il periodo di osservazione.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta, preliminarmente, che la legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale), disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

L'Assessore rammenta, altresì, che l'art. 7 della predetta legge regionale n. 32/2018 definisce:

- a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
- b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Al riguardo, l'Assessore evidenzia che l'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), stabilisce che nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.

L'Assessore ricorda che la Regione, con la deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019, ha adottato le disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2, comma 2, della predetta legge regionale n. 32/2018, che nella sezione "Disposizioni finali" prevedono che "La Regione potrà emanare ulteriori indirizzi per l'aggiornamento delle presenti disposizioni applicative o per l'eventuale regolamentazione di successivi aspetti amministrativi, tecnici e gestionali non compresi nel presente documento".



Le suddette disposizioni applicative stabiliscono, al punto b.2.4, che, se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso la casa funeraria o al domicilio del defunto (salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta), previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

Tale certificazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A delle disposizioni applicative in riferimento all'art. 11 della suddetta legge regionale n. 32/2018, rubricato "Trasferimento durante il periodo di osservazione", attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica. L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione della salma e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove la salma è stata trasferita per il periodo di osservazione.

L'Assessore riferisce che un'associazione di livello nazionale di imprese di onoranze funebri ha, recentemente, posto all'attenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che, quando le procedure interne dell'ospedale o struttura in cui avviene il decesso prevedono l'accertamento di morte mediante esame strumentale con elettrocardiografo (tanatogramma) nell'immediatezza del decesso di un paziente, la "salma" ormai divenuta "cadavere" non può più essere trasportata a cassa aperta, privando, così, i dolenti di poter esporre il proprio defunto per le onoranze funebri in un ambiente diverso dalla camera mortuaria ospedaliera.

Per risolvere tale problematica, come già fatto da altre Regioni, si rende necessario consentire, entro la durata temporale del periodo di osservazione, il trasferimento del defunto riposto in contenitore impermeabile non sigillato anche qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma.



Pertanto, al fine di consentire ai dolenti di poter svolgere le onoranze funebri, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, pure nel caso che l'accertamento di morte del congiunto sia effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, senza pregiudizio per la salute pubblica, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone:

- di integrare nel seguente modo il suddetto punto b.2.4 delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019:

“Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, il cadavere può essere trasportato, previa certificazione medica redatta secondo il modello di cui all'allegato A delle disposizioni applicative (attestante che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato), dal luogo del decesso verso il luogo prescelto per le onoranze funebri all'interno del territorio regionale (domicilio del defunto, struttura obitoriale, casa funeraria), per essere ivi esposto al commiato dei dolenti, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, e venga portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione del cadavere e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per le onoranze funebri”;

- di integrare, conseguentemente, il suddetto allegato A, in modo da prevedere anche il trasferimento del cadavere (da portare a termine entro le 24 ore dal decesso), previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame



DELIBERA

- di integrare nel seguente modo il punto b.2.4 delle disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2018, adottate con la deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019:

“Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, il cadavere può essere trasportato, previa certificazione medica redatta secondo il modello di cui all'allegato A delle disposizioni applicative (attestante che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato), dal luogo del decesso verso il luogo prescelto per le onoranze funebri all'interno del territorio regionale (domicilio del defunto, struttura obitoriale, casa funeraria), per essere ivi esposto al commiato dei dolenti, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, e venga portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione del cadavere e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per le onoranze funebri”;

- di integrare, conseguentemente, l'allegato A delle disposizioni applicative, per ricomprendere anche la fattispecie di cui al precedente punto, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS, in ottemperanza all'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 32/2018.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde



ALLEGATO A

Modulo per certificazione medica per il trasporto salma/cadavere durante il periodo di osservazione (art. 11 L.R. n. 32/2018 e punto b.2.4 Disposizioni applicative)

All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _____ (ove è avvenuto il decesso)
All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _____ (di destinazione della salma/cadavere)
Alla ASL _____

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ⁽¹⁾

medico curante medico dipendente della ASL medico convenzionato con la ASL

DICHIARA CHE

il Sig./la Sig.ra nato/a a il
cittadinanza residente a in Via n.
stato civile coniugato/a con identificato con
n. rilasciato da il

È DECEDUTO/A il giorno alle ore presso

È ESCLUSO il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LA SALMA / IL CADAVERE⁽²⁾ PUÒ ESSERE TRASPORTATA/O senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, da portare a termine entro 24 ore dal decesso, sarà effettuato ai sensi dell'art.10, c.4, e dell'art.11, c.1, L.R.32/2018 e del punto b.2.4 delle Disposizioni applicative, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, presso:

- Domicilio del defunto in via n. a
- Obitorio sito in via a
- Servizio mortuario della Struttura Ospedaliera sita in via a
- Casa funeraria sita in via n. a

....., li Il Medico

Il sottoscritto ⁽³⁾ nella sua qualità di **titolare/responsabile della conduzione dell'Impresa funebre** con sede a in via n. presentazione SCIA n. del presso il Comune di, vista la richiesta di trasferimento della salma / del cadavere sopra indicata, effettuata dal Sig./dalla Sig.ra in qualità di avente titolo (*specificare*)

DICHIARA

- che il trasporto avverrà in data alle ore a mezzo di autofunebre targata condotta da
- che il trasporto della salma / del cadavere del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dagli artt. 10 e 11 della L.R. n. 32/2018 e dal punto b.2.4 delle Disposizioni applicative con la salma / il cadavere riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica

....., li L'operatore funebre addetto al trasporto Il dichiarante

Il sottoscritto ⁽⁴⁾ nella sua qualità di della struttura sita in dichiara di ricevere la salma/cadavere sopraindicata il giorno alle ore

L'operatore funebre addetto al trasporto Il dichiarante

Note per la compilazione

- (1) Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale, intervenuto in occasione del decesso.
- (2) cadavere in quanto è stato effettuato il tanatogramma
- (3) L'impresa funebre che esegue il trasporto deve inviare tempestivamente il modulo, a mezzo email o pec, al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma / del cadavere e alle ASL territorialmente competenti.
- (4) Da compilarsi a cura del responsabile della struttura di ricezione della salma / del cadavere o, in caso di trasferimento al domicilio del defunto, a cura del familiare.